

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRAPANI

COLLEGIO DI REVISORI DI CONTI

PROFESSI DI COLA - PARTE ECONOMICA 2015

(trattamento riservato del personale con R. G. D. D. L. n. 47 del 28.2.1997 artt. 87 e 90 della CCN) 2006-2009

CI RENDICAZIONE

(art. 5 del CCNI 2006-2009)

Con l'emanazione del D.M. 21/7/2015, per conto del Responsabile dell'ufficio di base e delle Relazioni Sindacali della Pubblica Amministrazione, il Collegio di Revisori di Conti, in esecuzione dell'incarico conferitogli dall'Amministrazione per l'anno 2015, ha provveduto a verificare la conformità delle contabilità relative alla determinazione del fondo per il trattamento in servizio del personale in base all'art. 20 del CCNI 2006-2009 e alla verifica della conformità del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009 e dell'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009. Sempre che le procedure amministrative, sono state rispettate le relazioni tecniche annuali inviate per il fondo di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009 e la relazione illustrativa di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009, con cui il Direttore Generale dell'Ente richiama a questo Collegio di Revisori di Conti, in data 16/10/2015, l'art. 40 bis del D.Lgs. 20/2/2011, in materia di certificazione dei fondi di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009.

Con l'emanazione del D.M. 21/7/2015, in data 16/10/2015, il Collegio di Revisori di Conti, in esecuzione dell'incarico conferitogli dall'Amministrazione per l'anno 2015, ha provveduto a verificare la conformità delle contabilità relative alla determinazione del fondo per il trattamento in servizio del personale in base all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009 e alla verifica della conformità del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009. Sempre che le procedure amministrative, sono state rispettate le relazioni tecniche annuali inviate per il fondo di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009 e la relazione illustrativa di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009, con cui il Direttore Generale dell'Ente richiama a questo Collegio di Revisori di Conti, in data 16/10/2015, l'art. 40 bis del D.Lgs. 20/2/2011, in materia di certificazione dei fondi di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009.

Inoltre, promossa, passando all'esame della contabilità, un'istruttoria, il Collegio di Revisori di Conti, in esecuzione dell'incarico conferitogli dall'Amministrazione per l'anno 2015, ha provveduto a verificare la conformità delle contabilità relative alla determinazione del fondo per il trattamento in servizio del personale in base all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009 e alla verifica della conformità del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009. Sempre che le procedure amministrative, sono state rispettate le relazioni tecniche annuali inviate per il fondo di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009 e la relazione illustrativa di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009, con cui il Direttore Generale dell'Ente richiama a questo Collegio di Revisori di Conti, in data 16/10/2015, l'art. 40 bis del D.Lgs. 20/2/2011, in materia di certificazione dei fondi di cui all'art. 20 del CCNI art. 20 del CCNI 2006-2009.

*[Handwritten signature]*

ipotesi contrattuale e tale soluzione è appunto in data 27/12/2015, oltre a essere stato illustrato all'anno di riferimento e la risposta che si arriva nel 5° paragrafo del prossimo capitolo alla situazione ottimale di prosecuzione di regime dell'anno di riferimento 2016.

Il Collegio riserva poi, che sono stati assolti i requisiti obbligati di legge che in base al regolamento comportano la razione del diritto di partecipazione della attribuzione di assunzione in particolare è stata adottata in data 28/3/2014, il Piano triennale della *performance* 2015-2017 previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 150/2009, e sempre in data 28/3/2014, il Programma triennale della *trasparenza e l'integrità* 2015-2017 previsto dall'art. 17 e 20 del D.Lgs. 150/2009, sono stati assolti gli obblighi di cui agli articoli normati del citato art. 17 sulle azioni che la Relazione della *performance* 2011 è stata varata dall'OLIV, il corso dell'art. 7 comma 6, del d.lgs. n. 150/2009 con verbale del 27 ottobre 2012, quella del 2012 con verbale del 16 settembre 2013 e quella del 2013 con verbale del 15 settembre 2014.

In fine è importante sottolineare come tratto significativo della presente ipotesi di accordo che con deliberazioni del Senato Accademico del 21/4/2015 e del Consiglio di Amministrazione del 22/4/2015 e poi integrate con successive deliberazioni di questi organi entrambi adottate in data 21/6/2015 è stato approvato il "Sistema di inasprimento e valutazione della performance dell'Università di Teramo" che, in considerazione di ciò, la presente ipotesi prevede risorse della parte variabile del fondo ex art. 87 (C. 45/2015/00) finalizzate a detto nuovo sistema di valutazione del personale.

Relativamente alla parte dell'ipotesi di contratto relativa alla categoria EP (fondo ex art. 87 CCNL 2006/2009), il Collegio ha esaminato secondo i seguenti profili:

- rispetto delle finalità dell'accordo e dell'aderenza dei contenuti di mira, e, espressamente deturpati dal CCNL, come riportati nella relazione illustrativa;
- rispetto del limite di spesa del relativo fondo;
- rispetto della corrispondenza tra le risorse aventi natura e stabilità e gli utili di averla medesima natura.

In merito al primo aspetto, il Collegio rileva che, per quanto si è visto dalla relazione illustrativa, sono state individuate le fasce della retribuzione di posizione da assegnare al personale ep I a differenza delle precedenti contrattazioni la fascia I corrisponde ora alla retribuzione di posizione più bassa, la fascia 2 quella media, la 3 quella più alta; gli importi corrispondenti sono rimasti quelli della precedente contrattazione (integrativa) e, seguito di "previdenza" di ciascuna di esse, si è sviluppato un modello organizzativo che prevede n. 10 aree associate alla fascia I, n. 2 aree



alla fascia 2 ed insarco alla fascia 1. Il merito questo Collegio l'ha deciso quando insarco nelle precedenti certificazioni degli anni scorsi, quale di dinanzi opportuno, per il futuro operare una ulteriore e maggiore differenziazione delle varie retribuzioni di posizioni associate a ciascuno arco o gruppo di arco, in base ai versanti offerti.

Il fondo ex art. 90 risulta essere costituito correttamente secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali e del patto, utilmente finalizzato. Con particolare riferimento alle decurtazioni previste dal legislatore, si dà atto che sono state correttamente rimborsate, detratte dal fondo, quelle previste dall'art. 1 comma 189 della L. n. 206/2005 (dal 2004 al 2010) e dall'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 (rispetto del limite 2010 e successivamente riduzione proporzionale in ragione della riduzione di personale).


A quest'ultimo proposito (decurtazioni ex art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010 a valersi per il fondo ex art. 90 ora in trattazione che per quello ex art. 87 come di seguito), si precisa che il comma 456 dell'art. 1 della recente legge n. 147/2013 ha modificato il suddetto comma disponendo una stabilizzazione di dette decurtazioni a decorrere dall'1/1/2014 e che, in contemporanea alla relativa circolare applicativa della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 dell'8/7/2014 (5 aprile 2014) nel caso di codesta Amministrazione, l'importo delle decurtazioni da operare dall'1/1/2015 coincide con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato art. 9 comma 2 bis per effetto della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio.

Viene altresì verificata la corrispondenza tra le risorse aventi carattere di attività e di utilità aventi la medesima natura.

La contabilità decentrata ha disposto, inoltre, che ai sensi dell'art. 28, comma 5, del CCNI 2006-2009, le risorse variabili di questo fondo, non utilizzate né attribuite (pari ad € 16.098,52), vengano portate ad incremento del fondo per l'anno 2016, nel rispetto della finalità per individualità.

Relativamente alla parte dell'ipotesi di contratto inerente alle categorie B, C e D (fondo ex art. 87 CCNI 2006-2009), il Collegio l'ha esaminata secondo i medesimi profili summati, non riscontrando, neppure in questo caso, elementi che inducano a osservazioni o riserve sostanziali.

Si rileva che, come parimenti disposto per il fondo ex art. 90 e stato concordato tra le parti che le risorse variabili del fondo ex art. 87, non utilizzate né attribuite (pari ad € 49.049,57), verranno portate ad incremento del medesimo fondo per l'anno 2016, nel rispetto della finalità di



individuale. Anche in questo caso sono state applicate correttamente le disposizioni del fondo previste dal legislatore ( si riportano le considerazioni già precedentemente espresse relativamente all'aver fatto modifica dell'art.9 comma 2 bis del d.l.n. 18/2010 ad opera dell'art.1 comma 456 l.147/2013 ) ed il fondo risulta correttamente costituito e finalizzato. In merito al quesito sul quale questo Collegio ritiene di evidenziare i seguenti passaggi più significativi. Nel rispetto del principio cardine di attribuzione selettiva di prerogative economiche alle persone, si prende atto che l'erogazione dell'indennità necessaria di produttività collettiva ed individuale viene erogata sulla base del sistema di valutazione individuale legato alla premialità prevista nel piano triennale - sistema di misurazione e valutazione delle performance. L'erogazione di un terzo dell'indennità di responsabilità è legata al sistema di valutazione del personale responsabile di unità organizzativa previste nel predetto sistema. Le varie indennità per i compiti che comportano oneri speciali o disagi particolarmente rilevanti vengono erogate esclusivamente a coloro che si trovano effettivamente nelle situazioni giudicate meritevoli di tutela. L'indennità a scada mensile è prevista quale componente della struttura retributiva dall'art.38 comma 2 lett) del d.l. 2006-2009, contratto che conserva la propria efficacia fino alla stipula del successivo. La medesima indennità necessaria mensile a valutazione analogamente a quanto stabilito nel precedente ciclo del 2014, è legata ai risultati positivi relativi alla qualità della didattica e della ricerca raggiunti nell'anno precedente dall'Ateneo e attestati dal fatto che l'incidenza dello stesso Ateneo sulla quota premiata del fondo di finanziamento ordinario (FFO) risulta superiore rispetto all'incidenza sulla quota storica rapporto quota premiata su quota storica uguale o maggiore di 100%.

Resta da segnalare, in ossequio al principio di selettività delle progressioni di carriera, che questa ipotesi contempla per l'anno 2015 una quota parte di € 8.549.631 (utilizzate dalle singole fasce del fondo) destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali a fronte di n. 207 unità di personale che hanno maturato i requisiti di partecipazione previsti dal contratto stesso (ipotesi in via ad un successivo accordo per la fissazione dei criteri di selezione ai sensi dell'art. 38 comma 2 del d.l. 2006-2009).

In conclusione, auspicando quanto già sindacato che a partire dall'anno prossimo, migliorando di un ulteriore gradino la tempistica di approvazione, si possa addossare alla sottoscrizione del contratto all'inizio dell'anno di riferimento, il Collegio, con la sua responsabilità, il costo della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e qualità determinati dall'applicazione delle norme di legge ai sensi dell'art.40 bis del D.Lgs.165/01 e dell'art.13 del d.l. del 16/10/2010 ritiene di poter certificare positivamente la disciplina di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale delle cat. B, C, D, E per l'anno 2015 pari ad € 21.273.892,77.




fondi dipendenti (art. 90 c.c.n.l. 2008-2009) con l'art. 90 del regolamento di cui al RTCCN 2008-2009 in senso dell'art. 189 c.c.s. della legge n. 267/2005 e del relativo articolo.

Infine, ai sensi dell'art. 90 della Circolare applicativa della Commissione Generale dello Stato n. 40 del 9/3/03, con l'art. 189 c.c.s. in tema di decisa obbligatorietà di pubblicazione di dati e di costi di fondi della partecipazione valutativa, questo Collegio ritiene che l'ammontare dell'importo di detta documentazione, per quanto previsto dal D.M. emanato dalla legge n. 47/2013 non è inferiore a quello generato secondo le indicazioni contenute nella precedente Circolare emessa dalla Commissione Generale dello Stato n. 42/2013, n. 257/0192 e n. 13/2013.

Teramo, 13/3/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

don  LUIGI

don  ALESSIO

don  MARIA CONCETTA